



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Il diritto di recesso nelle spa



Modalità

Atto unilaterale recettizio: efficacia dal momento in cui la dichiarazione del socio giunge alla società.

La **comunicazione di recesso** deve essere effettuata nella forma di lettera raccomandata (da suggerire con ricevuta di ritorno ai fini probatori) (art. 2437-bis cc)

La dichiarazione deve indicare:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio per le comunicazioni attinenti al procedimento;
- le categorie e il numero di azioni per le quali il diritto è esercitato (recesso parziale);
- *motivazione del recesso per consentire all'organo amministrativo di verificare la sussistenza dell'atto/fatto legittimante l'esercizio del diritto (previsione non racchiusa nel contenuto minimo fissato dal Legislatore)*



Segue... Modalità

La raccomandata deve essere considerata un requisito formale minimo inderogabile ma ciò non toglie che lo statuto possa prevedere altre forme di comunicazione maggiormente garantiste che possano portare ad effetto la dichiarazione negoziale del socio recedente e permettere, al contempo, di rispettare il contenuto della dichiarazione così come richiesto dall'art. 2437-bis cc (notifica a mezzo ufficiale giudiziario, pec, fax)

Cause di recesso legali e convenzionali

Cause legali inderogabili:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un **cambiamento significativo dell'attività** della società;
- **trasformazione** della società;
- **trasferimento della sede** sociale all'estero;
- **revoca** dello stato di **liquidazione**;
- **eliminazione di una o di entrambe le fattispecie di recesso derogabili** ex art. 2437 co. 2 c.c. ovvero di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale;
- **modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione** in caso di recesso;
- **modificazioni** dello statuto concernenti i **diritti di voto o di partecipazione**.

Cause di recesso legali e convenzionali

- **recesso “ad nutum”** dalle spa non quotate aventi durata indeterminata;
- quando - a seguito della **revisione della stima** - emerge che il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento e il socio non intende compensare tale differenza in denaro (art. 2343 co. 4 c.c.);
- in relazione alle **clausole di cd. “mero gradimento”**, la cui efficacia è subordinata alla contestuale previsione (a) di un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure b) del diritto di recesso a favore dell’alienante (art. 2355-*bis* co. 2 c.c.);
- quale strumento di tutela delle minoranze in società quotate che non abbiano concorso alla delibera che comporta l’**esclusione dalla quotazione** (art. 2437-*quinquies* c.c.);
- quale diritto spettante, al ricorrere di determinate situazioni, ai soci di società soggette all’**attività di direzione e coordinamento** (art. 2497-*quater* c.c.);
- quale diritto spettante ai soci assenti/dissenzienti rispetto alle delibere concernenti l’**introduzione nello - o la rimozione dallo - statuto di clausole compromissorie** (art. 34 co. 6 del D. Lgs. 5/2003).

Cause di recesso legali e convenzionali

Cause di recesso **legali derogabili** - Hanno diritto di recesso i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- la proroga del termine della società;
- l'introduzione/rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Cause di recesso legali e convenzionali

Esempi di cause di recesso **convenzionali**:

- **il mancato raggiungimento di determinati risultati economici ;**
- **la rottura di alleanze commerciali;**
- **la revoca/mancato rinnovo di licenze commerciali;**
- **la modifica del sistema di amministrazione;**
- **la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;**
- **la stipula di contratti di finanziamento per importi superiori ad una determinata percentuale del capitale sociale.**



Termini

- **entro 15 gg** dall'iscrizione della delibera che legittima il recesso (art 2436 cc subordina l'efficacia di tutte le deliberazioni di modifica dello statuto all'iscrizione nel RI)

Eccezione: a fronte delle modificazioni statutarie introduttive o soppressive di clausole arbitrali, l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 ammette il recesso entro i successivi 90 gg che si ritiene decorrano sempre dall'iscrizione della deliberazione nel RI

- **entro 30 gg** dal momento nel quale il socio viene a conoscenza di un fatto che legittima il recesso (Il fatto potrebbe trovare la propria specificazione in una causa prevista facoltativamente nello statuto ovvero ricadere nelle ipotesi previste nella disciplina dei gruppi: cambiamento dell'oggetto sociale della capogruppo o sentenza di condanna della capogruppo)

La dottrina riconduce il termine al momento in cui il fatto legittimante il recesso è conoscibile usando la normale diligenza.

NB: Ai fini del termine non rileva il ricevimento della dichiarazione da parte della società ma la data dell'invio



Dall'iscrizione della delibera....

Di regola, **gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l'iscrizione dell'atto o del fatto nel Registro delle imprese**: la sola presentazione della domanda di iscrizione all'Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell'iscrizione.



Inefficacia del recesso esercitato

Il recesso non può essere esercitato e, se ciò è già avvenuto, è privo di efficacia se:

- entro 90 giorni, la società revoca la delibera che ha legittimato l'esercizio del diritto di exit da parte del socio;
- é deliberato lo scioglimento della società.



Obblighi conseguenti

La legge prevede l'**inalienabilità** e l'**obbligo di deposito** presso la sede sociale **delle azioni** per le quali si è esercitato il recesso al fine di evitare la dissociazione tra il socio che ha esercitato il suo diritto ed il soggetto creditore della somma dovuta per la liquidazione delle azioni, che potrebbe essere foriera di comportamenti speculativi.

Non sono chiari termini di decorrenza del summenzionato obbligo di deposito né le conseguenze di una loro eventuale violazione.

Condivisibile l'opinione che fa decorrere i termini di decorrenza dalla dichiarazione di recesso (onere a carico dell'azionista recedente).

In caso di mancato deposito l'organo amministrativo può richiederne l'adempimento prima dell'avvio del procedimento di liquidazione. In caso di inerzia è opinione condivisibile che la dichiarazione di recesso possa essere considerata decaduta.

RIEPILOGO DELLA PROCEDURA DI RECESSO DEL SOCIO NELLE SPA

